

DECRETO 22 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO" O "FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI" ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ
SAQ IX

DECRETO 22 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI "COLLI
EUGANEI FIOR D'ARANCIO" O "FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI" ED
APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli
e

disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(OCM

vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni
tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova
procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale,
in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al
conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di
origine e

ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la
procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di
origine dei vini;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato
emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione

di origine dei vini;

2

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive
modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli
Euganei", ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTA la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Colli Euganei, fatta propria
dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata e garantita per i vini "Colli Euganei Fior D'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei";

VISTE le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a
Montegrotto Terme (PD) il 15 settembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed
aziende vitivinicole;

VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla sopra citata istanza;

VISTO il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la
proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.

242

del 13 ottobre 2010;

CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

RITENUTO pertanto dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Colli Euganei Fior D'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso ed alla

proposta formulata dal sopra citato Comitato nazionale;

D E C R E T A

Articolo 1

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei", già riconosciuta quale tipologia recante la menzione tradizionale "Fior d'Arancio" della D.O.C. "Colli Euganei" con il decreto richiamato in premessa, ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in

vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011, fatte salve le disposizioni transitorie di

cui al successivo articolo 3.

3. La denominazione di origine controllata "Colli Euganei", riferita alla menzione tradizionale "Fior d'Arancio", di cui al Decreto del presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, e successive

modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

3

Articolo 2

1. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della D.O.C. "Colli Euganei" Fior D'Arancio, di cui al DPR 13 agosto 1969 e successive modifiche, richiamato in premessa, sono da ritenere automaticamente iscritti allo schedario viticolo per la D.O.C.G. "Colli Euganei Fior D'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei", ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.

61.

Articolo 3

1. I quantitativi di vino a Denominazione di Origine Controllata "Colli Euganei" Fior D'Arancio, derivanti dalla corrente vendemmia 2010/2011, ottenuti in conformità delle disposizioni

contenute nel disciplinare di produzione approvato con Decreto del presidente della Repubblica del

13 agosto 1969 e successive modifiche, nonché le produzioni provenienti dalla vendemmia 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente Decreto possono essere confezionate ed etichettate con la DOC fino al 1° aprile 2011 e commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C.

Articolo 4

1. Tutte le tipologie dei vini DOCG "Colli Euganei Fior D'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" previste dall'annesso disciplinare di produzione devono essere immesse al consumo a decorrere dal 1° aprile 2011. Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere sottoposti a degustazione soltanto i campioni dei vini in questione nell'ambito dei concorsi enologici autorizzati dal Ministero.

2. Successivamente al termine del 1° aprile 2011, le rimanenti giacenze delle produzioni di cui all'articolo 3, che trovansi allo stato sfuso, devono essere classificati con la DOCG "Colli Euganei Fior D'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed immissione al consumo.

3. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 ed ai commi 1 e 2, le ditte interessate devono comunicare all'ufficio competente dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari e all'Organismo autorizzato al controllo sulla produzione dei vini in questione, ai sensi della specifica vigente normativa:

- entro il 15 febbraio 2011, i quantitativi dei prodotti DOC in giacenza allo stato sfuso alla data di approvazione della presente DOCG,.

- entro il 15 aprile 2011, i quantitativi in giacenza di prodotto destinato alla DOCG detenuti alla data del 31 marzo 2011.

Articolo 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

4

Articolo 6

1. All'allegato "A" sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Colli Euganei Fior D'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei".

Articolo 7

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Colli Euganei Fior D’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” è tenuto, a norma di legge, all’osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell’annesso disciplinare di produzione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22dicembre 2010

F.to

IL CAPO DIPARTIMENTO

Adriano Rasi Caldogno

5

ANNESSE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

“COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO” o “FIOR D’ARANCIO COLLI EUGANEI”

Articolo 1

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei”;

“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” spumante;

“Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” passito.

Articolo 2

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” deve essere ottenuto dalle uve della varietà Moscato giallo per almeno il 95%; possono concorrere, fino a un massimo del 5%, le uve di altri vitigni di varietà aromatiche, di

colore analogo, presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova.

Articolo 3

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei

Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” comprende per intero il territorio amministrativo

dei comuni di Arquà Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano

Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo,

Lozzo Atestino, Vò, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord, dal confine tra i comuni di Rovolon e Cervarese S. Croce, nel punto in cui essa attraversa lo scolo Fossona, si procede verso sud e percorrendo il confine tra i due comuni si raggiunge la località Papafava in quel di Frassanelle. Discendendo lungo il suddetto confine si raggiunge la strada comunale Frassanelle-Montemerlo e seguendo la stessa, con andamento verso

est, si arriva al centro di Montemerlo. Da Montemerlo si raggiunge, attraverso la strada comunale,

la località Bresseo e da questa, percorrendo verso est la provinciale dei Colli (Padova-Teolo), si prosegue ancora verso est fino ad incontrare lo scolo Pogese che l’attraversa. Si segue quindi detto

scolo verso sud-est, si continua con il rio Caldo fino a raggiungere lo scolo Rialto in comune di Montegrotto Terme. Passa ad ovest del centro storico di Montegrotto, volge verso est per raggiungere la Stazione di Montegrotto e proseguendo sempre verso est si raggiunge la statale n.

16

in località Mezzavia. Riprende poi verso sud lungo la predetta statale per circa 3 Km procede quindi

verso sud-est lungo lo scolo che dalla statale n. 16 va nei pressi della Boaria Dal Martello. Riprende

verso sud lungo il fosso Comuna attraverso la strada Mincana lungo la carreggiata Pistorello, continua lungo lo scolo Pistorello sino a raggiungere la strada Bassette e poi verso ovest lo scolo Chiodare prosegue lungo questo sino al ponte omonimo e raggiunge la statale n. 16 in prossimità

6

del centro di Battaglia Terme. Continua verso sud-ovest per raggiungere il centro di Battaglia Terme. Da questo punto, seguendo lungo la statale n. 16, si raggiunge il confine di Monselice in località Rivella. Si continua lungo la statale n. 16, si gira attorno alla rocca fino a raggiungere, attraverso la nuova circonvallazione di Monselice, la statale n. 10 percorrendo la quale si arriva fino

alla località Motta di Este. Si procede lungo il canale Bisatto (canale di Este) e seguendo il medesimo si attraversa il centro di Este, si procede oltre fino a raggiungere il ponte di Lozzo Atestino nei pressi di Villa Corer. Indi, ripiegando verso sud e girando attorno al monte di Lozzo, si

segue il canaletto di Valbona (o di Lozzo) fino a raggiungere la località castello Albrizzi.

Da castello Albrizzi si passa sulla strada comunale che porta alla chiesa di Valbona e quindi attraverso la strada pedemontana si raggiunge nuovamente il canale Bisatto all'altezza di Casa Ongaro. Seguendo sempre il canale Bisatto, con andamento verso est, si arriva alla località Mottosella, da questa, procedendo verso nord-est, si salta alla Boaria Bezzolato passando quindi sulla strada comunale Lozzo Atestino-Vò di Sotto (che corre parallela allo scolo Canaletto), la si percorre per un tratto di quasi due chilometri fino a giungere alla strada provinciale Crosara Boccon-Vò di Sotto, attraverso la quale, direttamente verso ovest, si raggiunge il ponte sul canale Bisatto. Si procede lungo lo stesso per circa 2 chilometri fino a raggiungere lo scolo consorziale "Condotta" che si ricongiunge a nord allo scolo Canaletto.

Si procede lungo lo stesso fino a raggiungere il confine con la provincia di Vicenza in prossimità della località San Vito di Lovertino e, proseguendo verso est, fino ad incontrare lo scolo Fossona (o Nina).

Da questo punto si segue il confine con la provincia di Vicenza lungo il corso dello scolo Canaletto fino a che quest'ultimo si incontra con lo scolo Bandizzà Abbandonata. Si segue quindi lo scolo Bandizzà fino all'incrocio con lo scolo Comuna in località ponte Canale e quest'ultimo fino alla "Botte" sullo scolo Fossona in prossimità di ponte Tezze, e procedendo oltre si attraversa il centro di Bastia fino ad arrivare, dopo oltre tre chilometri, al confine tra Rovolon e Cervarese S. Croce, punto di partenza.

Al comprensorio così delimitato deve aggiungersi la località Montecchia in comune di Selvazzano Dentro, così delimitata: partendo da Montecchia segue la strada verso sud-ovest fino a raggiungere,

dopo circa 500 metri, quella che incrocia la strada (SP 89) per Padova all'altezza del Km 9,300, segue tale strada verso sud-est e circa 120 metri prima di giungere al detto incrocio, segue la scolina alberata in direzione nord-est all'altezza di V.le Emo prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Montecchia da dove è iniziata la delimitazione.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed

ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, pertanto, da considerarsi atti alla produzione dei vini di cui all'articolo 1 unicamente i vigneti posti in zona collinare e pedocollinare, con esposizione idonea e siti in terreni sia vulcanici

sia organici rimescolati, con esclusione dei terreni umidi di piano e in particolare di quelli torbosi e

vallivi. (I dettagli foto interpretativi, sono depositati presso Regione Veneto – Direzione Produzioni

Agroalimentari).

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere a controspalliera e tali da permettere

l'ottenimento della qualità ottimale delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura è tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

7

4. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" non deve essere superiore a 12,00 tonnellate ad ettaro di vigneto in coltura specializzata e le uve debbono garantire un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

5. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. I vigneti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare dovranno avere minimo 4.000 viti per ettaro.

7. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

8. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino a indicazione geografica tipica se ne hanno le caratteristiche.

9. Le uve destinate alla produzione del tipo spumante potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,50%. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga

espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione per l'appassimento delle uve e l'affinamento laddove obbligatori, nonché l'elaborazione del mosto o del mosto parzialmente fermentato per la produzione dello spumante devono aver luogo all'interno della zona di produzione

delimitata nell'articolo 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata

e nella cantina associata in comune di Conselve.

3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per tutti i vini. Qualora la resa

uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione

d'origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita.

4. Per la tipologia "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" passito la resa massima dell'uva in vino non deve superare il 40 %.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior

d'Arancio Colli Euganei" può essere elaborato nella tipologia passito purché le uve fresche siano sottoposte ad appassimento naturale fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,50%.

6. L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a

temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

7. Il vino "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" passito non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno un anno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. Durante tale affinamento, che precede

8

la messa in bottiglia, il vino passito può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Articolo 6

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Euganei Fior d'arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei":

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- odore: aromatico, caratteristico;

- sapore: da secco a dolce, intenso; nella versione dolce il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l e il titolo alcolometrico svolto minimo del 4,50% vol.;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Euganei Fior d'arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" spumante:

- spuma: più o meno persistente;

- colore: giallo paglierino più o meno intenso;

- odore: aromatico, caratteristico;

- sapore: dolce, intenso; il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50,00 g/l e il titolo alcolometrico svolto minimo del 6,00% vol.;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

"Colli Euganei Fior d'arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" passito:

- colore: da giallo paglierino a giallo dorato talvolta ambrato;

- odore: complesso, intenso caratteristico;

- sapore: dolce, aromatico, persistente;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;

- residuo zuccherino minimo: 50,00 g/l;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.;

- acidità volatile massima: 2,40 g/l.

2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7

1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Euganei Fior d'Arancio" o "Fior d'Arancio Colli Euganei" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste

9

nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e simili. È tuttavia

consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'articolo 1, con esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli Euganei Fior d’Arancio” o “Fior d’Arancio Colli Euganei” devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, in bottiglie di vetro tradizionali per la zona, della capacità fino a litri 9.
2. In occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, è consentito l’utilizzo di contenitori tradizionali della capacità superiore a litri 9.
3. Per le bottiglie di capacità non superiore a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

10

ALLEGATO A

Posizioni Codici 1 - 4 5

6 -

8 9 10 11 12 13 14

COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO A054 X 154 1 X X A o X

COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO PASSITO A054 X 154 1 D X A o X

COLLI EUGANEI FIOR D'ARANCIO SPUMANTE A054 X 154 1 X X B o X